



colore verde: 1 mese; colore azzurro: 2 mesi; colore rosso: 3 mesi

Elevazione dell'indennità dal 30% all'80%

Durante la fruizione dei tre mesi non trasferibili all'altro genitore, la coppia di genitori può chiedere l'indennità maggiorata all'**80% della retribuzione** media globale giornaliera per un **totale di 3 MESI**, alle seguenti condizioni:

1. **per un mese**, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
 - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
 - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
 - il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata di **1 MESE** può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
2. **per un ulteriore mese**, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
 - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
 - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso del minore in famiglia in caso di affidamento/adozione;
 - il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2024, l'indennità maggiorata per **2 MESI** può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
3. **per un ulteriore mese**, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
 - i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
 - il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione;
 - il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, l'indennità maggiorata per **3 MESI** può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

I mesi indennizzati all'80% della retribuzione spettano anche al **genitore solo**.